Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 7 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 7 MARZO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero delle finanze e del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1950 delle centosei serie (dalla C-1 alla C-106) emesse in base ai decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, ai quali sono stati assegnati premi nella seconda estrazione eseguita il 1° marzo 1947.

(1238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 728.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Domenico Ricciconti », con sede in Atri (Teramo).

N. 728. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « Domenico Ricciconti », con sede nel comune di Atri (Teramo) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1947.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 729.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 729. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dall'Amministrazione comunale di Ferrara, in nome proprio e in rappresentanza di altri enti, con atto pubblico in data 24 marzo 1943, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. Pietro Sitta e da conferirsi, ogni anno, ad uno studente dell'Università medesima, che se ne sia reso meritevole con le migliori classificazioni negli esami, secondo le norme contenute in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 730.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 730. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di circa 250 volumi e di 4 apparecchi topografici disposta in suo favore dalla sig.ra Giuseppina Gallucci Tacchini.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 731.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, con sede in Roma.

N. 731. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 732.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi adriatici, con sede in Venezia.

N. 732. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi adriatici, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Convalida della determinazione 14 dicembre 1943 con la quale veniva soppresso il ruolo degli istitutori e delle istitutrici della gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che l'opera nazionale balilla — illegalmente costituita dal sedicente governo della repubblica sociale italiana con i compiti già affidati alla gioventù italiana del littorio — ebbe a sopprimere, con determinazione 14 dicembre 1943, il ruolo degli istitutori ed istitutrici della gioventù italiana del littorio;

Ritenuto che tale provvedimento fu adottato in vista della chiusura degli istituti ai quali il personale appartenente ai ruoli predetti era assegnato; chiusura che rendeva del tutto superfluo il mantenimento dei ruoli medesimi;

Vista la determinazione 18 marzo 1946, n. 481, con la quale il Commissariato nazionale per la gioventù italiana propone la convalida del provvedimento su menzionato;

Visti l'art. 2, numeri 1 e 3, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Articolo unico.

E' convalidata a tutti gli effetti la determinazione 14 dicembre 1943, con la quale l'illegalmente ricostituita opera nazionale balilla ha soppresso il ruolo degli istitutori e delle istitutrici della gioventù italiana del littorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Orani (Nuoro), Bonorva (Sassari), Fordongianus (Cagliari), Sestu (Cagliari) e Paulilatino (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Andrea Piredda fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orani (Nuoro).

Il sig. Domenico Natale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

Il sig. Giov. Antonio Manca fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fordongianus (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Matta fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari).

Il sig. Antonio Schirru fu Salvatorangelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1055)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1947.

Aumento del numero dei posti di agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 1 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1946, n. 164, riguardante l'aumento del numero dei posti di agente di cambio di varie Borse;

Ritenuta l'opportunità di far luogo all'aumento del numero dei posti di agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova e Napoli;

Visti i pareri delle Camere di commercio, dei Comitati direttivi degli agenti di cambio e delle Deputazioni delle borse valori suddette;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, che demanda la materia della borsa alla esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Decreta:

Il numero dei posti di agente di cambio delle Borse valori sottoindicate è aumentato nella misura a fianco di ciascuna di esse segnato:

Borsa valori di Milano, da n. 100 a n. 110 posti;
Borsa valori di Roma, da n. 50 a n. 65 posti;
Borsa valori di Torino, da n. 50 a n. 65 posti;
Borsa valori di Genova, da n. 50 a n. 65 posti;
Borsa valori di Napoli da n. 25 a n. 27 posti.

Nulla è innovato circa la misura della cauzione stabilita per ciascuna delle Borse valori sopra indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Divieto, alla ditta Mario Pavesi, con sede in Novara, di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie presentate dalla ditta Mario Pavesi, con sede in Novara, per attivare nuove attrezzature nel proprio biscottificio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' vietato alla ditta Mario Pavesi, con sede in Novara, di attivare nuove attrezzature nel proprio biscottificio.

Roma, addì 26 febbraio 1947

(1213) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Divieto, alla ditta Luigi Peschiera, con sede in Roma, di attivare un nuovo impianto industriale in Voltana del comune di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie con le quali la ditta Luigi Peschiera, con sede in Roma, ha reso noto di avere allestito, in Voltana (Ravenna), un impianto per la produzione di marmellate;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Luigi Peschiera, con sede in Roma, è vietato di attivare in Voltana del comune di Lugo (Ravenna) un impianto per la produzione di marmellate.

Roma, addì 26 febbraio 1947

(1215) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Divieto, alla ditta « S.A.C.A. », con sede in Mantova, di attivare un nuovo impianto industriale in Castiglione Mantovano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia, con la quale la ditta « S.A.C.A. », Soc. An. Conserve Artegiani & C., con sede in Mantova, per ampliare la propria industria in Castiglione Mantovano, onde iniziare la produzione di marmellate e sciroppo di sorgo ed aumentare quella della conserva di pomodoro;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.C.A. » Soc. An. Conserve Artegiani & C., con sede in Mantova, è vietato attivare nuove attrezzature, nel proprio stabilimento di Castiglione Mantovano, per iniziare la produzione delle marmellate e dello sciroppo di sorgo e per aumentare quella della conserva di pomodoro.

Roma, addì 26 febbraio 1947

(1214) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estromissione del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano dal raggruppamento dei Consorzi riuniti di bonifica della Campania.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 24 dicembre 1946, è stata disposta l'estromissione del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano dal raggruppamento dei Consorzi riuniti di bonifica della Campania.

(1223)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1947 - N. 50

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,675
Id 3,50 % 1902	85,325
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 5 % 1936	94,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % (1946)	88,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,85
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	435779	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco Antonio, dom. a Sagliano Micca (Novara), vincolata	357 —
Id.	476096	De Bernocchi Giuseppina fu Giuseppe moglie di Scoglione Giuseppe Lorenzo, dom. a Torino, vincolata	143,50
Id.	442665	Grosso Teresa di Lorenzo moglie di De Angeli Pasqualino, dom. a Pietra Ligure (Genova), vincolata	70 —
Id.	70158	Chiesa parrocchiale di San Pietro, di Villa di Lozio (Bergamo)	42 —
Id.	93830	Beneficio parrocchiale in Precasaglio, fraz. di Ponte di Legno (Brescia)	87,50
Id.	94232	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Monno (Brescia)	199,50
Id.	112750	Fabbriceria parrocchiale di Serniga, frazione di Salò	59,50
Id.	127699	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vigilio, in Rogno (Bergamo)	49 —
Id.	128987	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Astrio, frazione di Breno	3,50
Id.	131429	Beneficio parrocchiale di Magno San Lorenzo, in Bovegno	84 —
Id.	137582	Beneficio prebendale parrocchiale di Borgosatollo (Brescia	35 —
Id.	595633	Beneficio parrocchiale di Castel Mella (Brescia)	10,50
Id.	148007	Beneficio parrocchiale di Provaglio Sotto (Brescia)	66,50
Id.	148829	Beneficio parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, in Brescia	7 —
Id.	161971	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	49 —
Id.	1251	Cappellania Tosini, in Angolo	52,50
Id.	1595	Cappellania Tosini, in Angolo	17,50
Id.	14205	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso, in Lozio	479,50
Id.	35384	Cappellania Moreschi, di Malonno Bergamo, vincolata	3,50
Id.	35602	Chiese parrocchiali di San Giovanni Battista e di Sant'Anna, in Poline di Borno, vincolate	73,50
Id.	39577	Curazia della prebenda parrocchiale di San Lorenzo, in Verolanuova (Brescia)	420 —
Id.	39715	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bassano (Brescia)	434 —
Id.	39856	Beneficio parrocchiale di Santicolo	119 —
Id.	40026	Beneficio parrocchiale di Monti, frazione di Rogno (Bergamo)	56 —
Id.	802761	Grisolia Emilia di Agostino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Maratea (Potenza)	371 —
Id.	687334	Barbagallo Rosina di Mariano moglie di Di Mauro Paolo, dom. a Giarre (Catania), vincolata	315 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	816474	Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Venafro (Campobasso) .	105 —
Id.	519833	Parrochia del SS. Rosario in Cepagna, frazione di Venafro	94,50
Id.	366134	Seminario vescovile di Pontremoli (Massa Carrara) . .	301 —
Id.	259404	Seminario Vescovile di Pontremoli	224 —
Id.	182518	Congregazione di San Bartolomeo, in Geraci Siculo (Palermo)	35 —
Id.	786555	Parrocchia di San Rocco del Sacro Cuore di Gesù e della SS.ma Madonna del Suffragio, in Frattamaggiore (Napoli)	70 —
Id.	800401	Collegio degli ebdomadari della Cattedrale di Aversa (Caserta), vincolata	52,50
Id.	640735	Merendino Paolo fu Pietro, dom. in Acireale (Catania) . .	980 —
Id.	477340	Marchisio Mario di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Pisani Maria Orsola fu Martino, dom. a Boves (Cuneo)	24,50
Id.	434241	Pisani Celestina, Cesarina e Tersilla di Cesare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Vercelli e prole nascitura dal medesimo Pisani Cesare	42 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(4371) Roma, addì 13 dicembre 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 94 del 26 febbraio 1947 riguardante i prezzi dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 94 del 26 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso:

Con decorrenza dal 1° marzo 1947, sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli aggravi fiscali, a modifica di quelli contenuti nella circolare prezzi n. 77 del 30 novembre 1946.

A) — LUBRIFICANTI PER AUTO

MARCA	APPLICAZIONI INDICATIVE	Merce nazionalizzata	
		Sciolta al litro Lire	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imballaggi a rendere (esclusi fusti o fustini) al kg. netto (1) Lire
Olio CIP 1	Motori (fluidissimo)	130	145
» » 2	» (fluido)	130	145
» » 2-A	» (semidenso)	130	145
» » 3	» (denso)	130	145
» » 4	» (ultradenso)	130	145
» » 90	Differenziali a vite senza fine	138	153
» » 600	Cambi e differenziali	120	133
Grasso » 14	Organi del telaio	—	136
» » 15	Mozzi ruota	—	136
» » 30	Organi del telaio	—	136
» » 36	Pompe d'acqua	—	136
Olio » 21	Freni idraulici	262	262
Prodotto » 38	Anticongelante per radiatori	240	240

(1) Per merce in fusti o fustini da kg. 50/55 netti circa (imballaggi a rendere riservati ai consumatori diretti), i prezzi suddetti vanno diminuiti di L. 300 al quintale.

B) — LUBRIFICANTI PER USO INDUSTRIALE

MARCA	APPLICAZIONI INDICATIVE	Lire per 100 kg. netti - Merce nazionalizzata — Imball. cauz. a rendere — Fusti ferro / Fustini da kg. 50-55 / Fusti legno	Latta e Bidoni / E per merce sciolta (qualsiasi quantit.)	Imballaggio a perdere — Fusti ferro
Olio CIP 5-A	Organi legg. velocissimi	9.800	10.100	—
» » 5-B	Bagni fibre tessili	7.500	7.800	—
» » 5-C	Trasmissioni leggere	7.700	8.000	—
» » 5-D	» medie	8.000	8.300	—
» » 5-E	» medie pesanti	8.100	8.400	—
» » 5-F	» pesanti	8.200	8.500	—
» » 5-G	» pesantissime	8.300	8.600	—
» » 6	Movimento di macchine in ambiente umido (fluido)	9.800	10.100	—
» » 6-A	Movimento di macchine in ambiente umido (semidenso)	10.500	10.800	—
» » 6-B	Taglio acciai duri	14.500	14.800	—
» » 6-C	» » teneri	12.900	13.200	—
» » 7-A	Turbine (fluido)	11.300	11.600	—
» » 7-B	» (semidenso)	11.300	11.600	—
» » 7-C	» (denso)	11.300	11.600	—
» » 8	Cilindri compressori frigoriferi	9.800	10.100	—
» » 9	Emulsion. taglio metalli	9.500	9.800	—
» » 10	Cilindri vapore saturo (minimo puro)	11.100	11.400	—
» » 10-C	» » » (composto)	11.800	12.100	—
» » 11	» » surriscaldato	11.800	12.100	—
» » 12	Boccole di rotabili	7.900	8.200	—
» » 13	Movimento di locom. (fluido)	9.100	9.400	—
» » 13-V	» » » (densissimo)	8.400	8.700	—
» » 16	Trasformatori	9.400	9.700	—
» » 18-A	Olio vaselina medic. (fluido)	10.200	10.500	—
» » 18-B	» » » (semidenso)	11.900	12.200	—
» » 19-A	Vaselina medic. (gialla)	10.200	10.500	—
» » 19-B	» » (bianca)	13.200	13.500	—
Paraffina » 20-A	Paraffina semiraffinata	(1) 9.000	9.300	(2) 9.300
» » 20-B	» raff. fus. 48/50°C.	(1) 10.300	10.600	(2) 10.600
» » 20-C	» » » 50/54°C.	(1) 10.900	11.200	(2) 11.200
» » 20-D	» » » 54/58°C.	(1) 11.500	11.800	(2) 11.800
» » 20-E	» » » 58/60°C. e oltre	(1) 12.300	12.600	(2) 12.600
Grasso » 22 (casse)	Movimento locomotive americane	—	15.500	15.500
» » 23	Insetticida per piante	—	—	10.100
Olio » 25	Motori (fluido)	12.000	12.300	—
» » 25-A (*)	» (semidenso)	12.100	12.400	—
» » 26 (*)	» (denso)	12.300	12.600	—
» » 27 (*)	» (ultradenso)	12.300	12.600	—
» » 27-C (*)	Per cavi	11.900	12.200	—
Grasso » 28-A (*)	Stauffer (tenero)	11.400	11.700	—
» » 28-B (*)	» (medio)	11.400	11.700	—
» » 28-C (*)	» (duro)	11.400	11.700	—
» » 29-A (*)	Cuscinetti a sfere	11.400	11.700	—
» » 29-B (*)	Medio alto p. colam.	11.400	11.700	—
» » 29-C (*)	Duro alto p. colam.	11.400	11.700	—
» » 32 (casse)	In pani alte temperature	—	—	—
Prodotto » 33-A	Ingranaggi caricamento (invernale)	—	8.500	8.500
» » 33-B	» » (estivo)	—	8.500	8.500
Grasso » 34	Grasso grafitato	17.400	17.700	—
» » 37	Ingranaggi (tipo corrente)	—	—	—
Petrolato » 39	Antiruggine	9.800	10.100	—
Grasso » 40	Colli laminatoi caldo	—	—	—
» » 41 (casse)	» » refriger.	—	—	—

(1) Condizione limitata al fustame di tipo riutilizzabile.
(2) Quotazione valida anche per merce in sacchi o cartoni.

Nota: I prodotti così contrassegnati (*) devono essere venduti esclusivamente per usi industriali, ferrotramviari o per battelli lacuali.

C) — LUBRIFICANTI MARINA (Merce estera).

MARCA	Lire per 100 chilogrammi netti			
	Per consumatori diretti			Per rivenditori
	Imballaggi a perdere		Imballaggi dei clienti (per qualsiasi quantitativo)	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imball. a rendere (esclusi fusti o fustini)
	Fusti ferro leggeri Fusti legno	Latte e bidoni		
Olio CIP 2	12.000	12.600	11.700	11.700
» » 2-A	12.000	12.600	11.700	11.700
» » 3	12.000	12.600	11.700	11.700
» » 4	12.000	12.600	11.700	11.700
» » 600	11.000	11.600	10.700	10.700
Grasso » 14-15	10.900	11.500	10.600	10.600
Olio » 25	10.300	10.900	10.000	—
» » 25-A	10.400	11.000	10.100	—
» » 26	10.600	11.200	10.300	—
» » 27	10.700	11.300	10.400	—
» » 5-D	6.800	7.400	6.500	—
» » 5-E	6.900	7.500	6.600	—
» » 6-A	9.000	9.600	8.700	—
» » 7-C	9.700	10.300	9.400	—
» » 8	8.400	9.000	8.100	—
» » 10	9.600	10.200	9.300	—
» » 10-C	10.200	10.800	9.900	—
» » 11	10.200	10.800	9.900	—
Grassi » 28-29 (A-B-C)	9.500	10.100	9.200	—
Prodotto » 33-A-B	6.600	7.200	6.300	—
Grasso » 35	9.500	10.100	9.200	—

I prezzi suindicati sono per merce resa su banchina lungo bordo, nei porti ove esistono depositi; resa franco depositi più vicini e franco depositi rivenditori per gli altri porti.

Le tasse, spese fiscali e doganali di qualsiasi genere, indennità di scorta doganale, ecc., inerenti la vendita e consegna della merce sono a carico dell'acquirente.

(1197)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 dicembre 1946, n. 281, con il quale è stato bandito un concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservando ad un successivo provvedimento di stabilire la data delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto col decreto di cui sopra è cenno, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 marzo 1947 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 febbraio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(1224)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sei posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, i quali disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1942, numero 3024/203, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1942, al registro n. 9, foglio n. 93, con il quale venne indetto un concorso per esami a 13 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che detto concorso, bandito per la metà dei posti allora disponibili (ventisei) — conformemente al criterio stabilito con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, secondo il quale l'altra metà dei posti doveva riservarsi ai chiamati alle armi per la guerra 1940-1943 — ebbe esito parziale, in quanto solo sei dei tredici posti messi a concorso ordinario, fu possibile ricoprire con effettive assunzioni in servizio;

Considerato che, nel periodo di tempo successivo alla detta assunzione in ruolo di personale tecnico, si sono verificate altre 12 (dodici) vacanze di posti, di modo che, attualmente, i posti disponibili nel ruolo stesso ascendono a 32 (trentadue);

Che, per i motivi dianzi indicati, 13 dei 32 posti disponibili debbono essere riservati ai reduci, mentre i 19 rimanenti debbono essere ricoperti mediante concorso ordinario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 141, è in facoltà della Amministrazione di determinare che nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti venga stabilito in eccedenza a quello dei posti già disponibili, entro il limite, però, delle vacanze che potranno verificarsi nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Considerato che, nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) si avranno, entro il termine suindicato, altre sei vacanze, per cui i posti da mettere a concorso, in definitiva, risultano in numero di trentotto, dei quali tredici debbono essere accantonati per i reduci e venticinque possono essere ricoperti mediante concorso ordinario;

Ritenuta la opportunità di applicare la disposizione di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 141 del 26 marzo 1946, secondo la quale può essere conferita subito, ai reduci, una metà dei posti per essi accantonati;

Vista la lettera n. 76869/12106 in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a 6 (sei) posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il detto concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro i quali, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 13 posti di ispettore tecnico in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1942, n. 3024/203.

Coloro che, per essersi trovati nelle condizioni previste nella seconda parte del precedente capoverso, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario erano in possesso di tutti i requisiti necessari; requisiti che debbono ancora possedere, all'infuori di quello dell'età.

Altri sette posti restano accantonati per i reduci e verranno ricoperti mediante altro concorso riservato da bandire entro i limiti di tempo previsti dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e neppure coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirne l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme ai documenti a corredo, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate ai commi 3 e 4 del successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 12 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono possedere il diploma di ingegnere e, se laureati posteriormente alla applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data d'annessione dei detti territori, erano in possesso d'uno dei seguenti titoli:

1) ingegnere civile autorizzato;

2) attestato di secondo esame di Stato rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica, o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna, o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea e quello di abilitazione all'esercizio della professione, di cui all'articolo precedente, in originale od in copie autentiche notarili;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 16) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti

combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati, o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Inoltre, il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio;

c) il certificato (in carta bollata da L. 8) di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza d'età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta da bollo da L. 8) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; e nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta da bollo da L. 8) d'un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita sarà da accertare, in particolare, la capacità visiva del concorrente, la quale deve concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali, con un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile mediante correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 7 D o + 5 D. La differenza tra la rifrazione dei due occhi non deve risultare superiore alle tre diottrie.

Inoltre dovrà essere accertato se il concorrente percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 8) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 8) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito per l'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta da bollo da L. 8 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 8) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato può essere omesso dai celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono, però, esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 8) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare di avere già sostenuto, con esito favo-

revole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati debbono pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte del programma di esame indicato al successivo art. 14.

La prova orale verterà su argomenti dell'intero programma.

Gli aspiranti possono dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 7.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due ispettori generali tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei quali il più anziano con funzioni di presidente;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale medesimo, di grado 6° - membri;

un professore d'una delle scuole d'ingegneria - membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative d'esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati nelle materie d'esame indicate alle parti prima, seconda, terza e quarta di cui al successivo art. 14.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che saranno sostenute per le lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

L'Amministrazione ha facoltà d'integrare la prova stessa mediante uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione.

Trascorso l'indicato periodo, se a giudizio del Consiglio di amministrazione gli assunti in prova avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 14.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

Parte I. — Meccanica applicata alle costruzioni e ponti e meccanica applicata alle macchine:

1) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, passerelle, ecc.);

2) calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie;

3) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche;

4) calcoli di resistenza dei principali organi di macchine per trasporti su rotaie, su strada e speciali.

Parte II. — Costruzioni stradali e ferroviarie e per altri servizi ed impianti:

1) organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e per costruzioni ferroviarie;

2) contabilità dei lavori;

3) norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie;

4) stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

5) limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie;

6) movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti;

7) principali materiali da costruzione;

8) costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie);

9) massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari;

10) fabbricati ed impianti (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, allacciamento, ecc.);

11) segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, puntelli e serrature e collegamento tra scambi e segnali. Manovra a distanza dei segnali e degli scambi;

12) impianti speciali per ferrovie a dentiera;

13) funi, impianti speciali e fabbricati per funicolari, funivie, teleferiche, ascensori in servizio pubblico. Scale e vie mobili;

14) tramvie, filovie, autoservizi.

Parte III. — Trazione e materiale mobile:

1) resistenza al movimento, avviamento, frenatura, lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza;

2) principi fondamentali della termo-dinamica;

3) macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione, tabelle di prestazione);

4) richiamo dei principi fondamentali di elettrotecnica e sue applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica);

5) motori elettrici per trazione (vari sistemi di trazione elettrica, per ferrovie, tramvie, filovie; automotrici e locomotori elettrici);

6) calcolo degli impianti di trazione elettrica;

7) motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione ed accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore);

8) motore Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe d'iniezione);

9) combustibili per autotrazione (combustibili solidi e gassogeni, combustibili liquidi e gassosi);

10) automotrici con trasmissione meccanica, a fluido, elettrica;

11) materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori;

12) veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura);

13) veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità; differenziale; meccanismo di sterzo, sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci e passeggeri; autogassogeni; autoveicoli elettrici);

14) organizzazione delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario ed automobilistico;

15) principali lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

Parte IV. — Legislazione:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

5) leggi sulla circolazione stradale;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

Parte V (facoltativa). — Lingue estere:

lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 58

(1212)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a 23 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, i quali disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1942, numero 3024/203 registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1942, al reg. n. 9, foglio n. 93, con il quale venne indetto un concorso per esami a 13 posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che detto concorso, bandito per la metà dei posti allora disponibili (ventisei) conformemente al criterio stabilito con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, secondo il quale l'altra metà dei posti doveva riservarsi ai chiamati alle armi per la guerra 1940-1943 ebbe esito parziale, in quanto solo sei dei tredici posti messi a concorso ordinario, fu possibile ricoprire con effettive assunzioni in servizio;

Considerato che, nel periodo di tempo successivo alla detta assunzione in ruolo di personale tecnico, si sono verificate altre dodici vacanze di posti, di modo che, attualmente, i posti disponibili nel ruolo stesso ascendono a 32 (trentadue);

Che, per i motivi dianzi indicati, 13 dei 32 posti disponibili debbono essere riservati ai reduci, mentre i 19 rimanenti debbono essere ricoperti mediante concorso ordinario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 141, è in facoltà della Amministrazione di determinare che, nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti venga stabilito in eccedenza a quello dei posti già disponibili, entro il limite, però, delle vacanze che potranno verificarsi nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Considerato che, nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) si avranno, entro il termine suindicato, altre sei vacanze per cui i posti da mettere a concorso, in definitiva, risultano in numero di trentotto, dei quali tredici debbono essere accantonati per i reduci e venticinque possono essere ricoperti mediante concorso ordinario;

Ritenuta la opportunità di applicare la disposizione di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 141 del 26 marzo 1946, secondo la quale può essere conferita subito, ai reduci, una metà dei posti per essi accantonati;

Vista la lettera n. 76869/12106 in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 23 (ventitre) posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) - e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme ai documenti a corredo, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate ai commi 3 e 4 del successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 12 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono possedere il diploma d'ingegnere e, se laureati posteriormente alla applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione VI, parte III del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data d'annessione dei detti territori, erano in possesso d'uno dei seguenti titoli:

1) ingegnere civile autorizzato;

2) attestato di secondo esame di Stato rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica, o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna, o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea e quello di abilitazione all'esercizio della professione, di cui all'articolo precedente, in originale od in copie autentiche notarili;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 16) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle vari nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre, il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età, non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio

dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio;

c) il certificato (su carta bollata da L. 8) di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza d'età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta da bollo da L. 8) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; e nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato, su carta bollata da L. 8, d'un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita sarà da accertare, in particolare, la capacità visiva del concorrente, la quale deve concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali, con un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile mediante correzione di lenti sferiche o cilindriche di —7 D o +5 D. La differenza tra la rifrazione dei due occhi non deve risultare superiore alle tre diottrie.

Inoltre dovrà essere accertato se il concorrente percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis* rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 8) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 8) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito per l'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta da bollo da L. 8 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 8) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato può essere omesso dai celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono, però, esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 8) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado d'abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati debbono pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) - senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore

dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una prova orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti ché formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte del programma di esame indicato al successivo art. 14.

La prova orale verterà su argomenti dell'intero programma.

Gli aspiranti possono dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 7.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due ispettori generali tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei quali il più anziano con funzioni di presidente;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale medesimo, di grado 6°, membri;

un professore d'una delle scuole d'ingegneria, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati nelle materie d'esame indicate alle parti prima, seconda, terza e quarta di cui al successivo art. 14.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che saranno sostenute per le lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

L'Amministrazione ha facoltà d'integrare la prova stessa mediante uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione.

Trascorso l'indicato periodo, se a giudizio del Consiglio di amministrazione gli assunti in prova avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto su indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 14.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

Parte I. — Meccanica applicata alle costruzioni e ponti e meccanica applicata alle macchine:

1) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, passerelle, ecc.);

2) calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie;

3) calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche;

4) calcoli di resistenza dei principali organi di macchine per trasporti su rotaia, su strada e speciali.

Parte II. — Costruzioni stradali e ferroviarie e per altri servizi e impianti:

1) organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e per costruzioni ferroviarie;

2) contabilità dei lavori;

3) norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie;

4) stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

5) limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie;

6) movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti;

7) principali materiali da costruzione;

8) costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie);

9) massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari;

10) fabbricati ed impianti (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, allacciamento, ecc.):

11) segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, pun-

telli e serrature e collegamento tra scambi e segnali. Manovra a distanza dei segnali e degli scambi;

12) impianti speciali per ferrovie a dentiera;

13) funi, impianti speciali e fabbricati per funicolari, funivie, teleferiche, ascensori in servizio pubblico. Scale e vie mobili;

14) tramvie, filovie, autoservizi.

Parte III. — Trazione e materiale mobile:

1) resistenza al movimento, avviamento, frenatura, lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza;

2) principi fondamentali della termo-dinamica;

3) macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione, tabelle di prestazione);

4) richiamo dei principi fondamentali di elettrotecnica e sue applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica);

5) motori elettrici per trazione, (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie; automotrici e locomotori elettrici);

6) calcolo degli impianti di trazione elettrica;

7) motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento: ciclo Otto; carburazione ed accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore;

8) motore Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe d'iniezione);

9) combustibili per autotrazione (combustibili solidi e gassogeni, combustibili liquidi e gassosi);

10) automotrici con trasmissione meccanica a fluido, elettrica;

11) materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori;

12) veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura);

13) veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità; differenziale; meccanismo di sterzo, sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci e passeggeri; autogassogeni; autoveicoli elettrici);

14) organizzazione delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario ed automobilistico;

15) principali lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

Parte IV. — Legislazione:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori;

5) leggi sulla circolazione stradale;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali;

Parte V (facoltativa). — Lingue estere:

lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, *foglio n.* 59

(1211)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per il completamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Roma-Termini.

Il Ministro per i trasporti, con suo decreto in data 20 febbraio 1947, ha indetto un concorso nazionale fra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di completamento del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Roma-Termini, e precisamente per il corpo di fabbricato frontale della stazione stessa.

Al concorso potranno partecipare gli ingegneri ed architetti italiani che siano iscritti al relativo Albo professionale o che siano funzionari di pubbliche Amministrazioni.

I progetti dovranno essere fatti pervenire alla segreteria del concorso presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in Roma, piazza della Croce Rossa, entro le ore 12 del 30 giugno 1947.

Sono stabiliti diversi premi di rilevante importo fra cui un premio di L. 600.000 per il progetto che sarà dichiarato vincitore.

Copia del « bando » e dei relativi allegati può essere ritirata alla segreteria del concorso dalle 10 alle 12 di ciascun giorno feriale, verso pagamento di L. 500 e può anche essere richiesta per invio a mezzo posta raccomandata versando L. 550.

(1227)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.